

Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'anno 2025

1) Il contributo di funzionamento ARERA

Il contributo di funzionamento è l'importo che i soggetti operanti nei settori regolati sono tenuti a versare a favore dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per la copertura dei propri costi di funzionamento. L'obbligo di versamento è imposto:

- dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, e dei gas diversi da gas naturale;
- dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, per i soggetti operanti nel settore idrico;
- dall'articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti.

2) Delibera di riferimento del contributo

Ogni anno l'Autorità adotta una deliberazione che stabilisce le aliquote da applicare ai ricavi per la definizione degli importi da versare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 68 bis, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità con cui effettuare il versamento e dare le necessarie informazioni agli Uffici dell'Autorità. In conformità alle previsioni normative, la deliberazione è annualmente sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione.

Con riferimento all'anno 2025, aliquote e modalità di versamento sono state definite con la deliberazione 14 ottobre 2024, n. 450/2025/A (di seguito: deliberazione n. 450/2025/A) alla quale si rimanda integralmente per ogni specificazione.

3) Qual è l'aliquota del contributo e la base imponibile del contributo per l'anno 2025?

In base alla deliberazione dell'Autorità n. 450/2025/A l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2025 è pari:

- per i soggetti operanti in Italia nei settori **dell'energia elettrica e del gas**, ivi inclusi i soggetti esteri, allo 0,24 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- per i soggetti operanti in Italia nel settore **del servizio idrico integrato**, o in una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
- per i soggetti operanti in Italia nel settore **dei rifiuti**, allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ossia ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio

Inoltre, per soli i soggetti appartenenti ai settori **dell'energia elettrica e del gas** che esercitano una o più attività infrastrutturali a tariffa identificate nelle lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), q), u) nel successivo punto 4), l'Autorità ha fissato un contributo aggiuntivo nella misura **dello 0,02 per mille** dei ricavi complessivi assoggettati e risultanti dai bilanci approvati e relativi all'esercizio 2024. Le attività di gestione RIU/ASDC rientrano nell'applicazione del contributo aggiuntivo.

4) Soggetti tenuti al versamento

Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani) o in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente e/o che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero.

Per i soggetti non più operanti nell'anno di versamento nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero di una o più delle singole attività che li compongono e di seguito elencate ma che restino operative in una o più delle altre attività ovvero cessano tutte le suddette attività restano fermi gli obblighi di versamento e comunicazione del contributo per le attività esercitate nell'anno precedente a quello di versamento.

In caso di operazioni societarie (quali ad es. fusioni, acquisizioni, cessione attività, etc.), come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (ad esempio fiscale) il pagamento e relativi obblighi informativi del contributo sono trasferiti al soggetto che subentra nei diritti e negli obblighi esistenti in capo all'azienda/attività trasferita.

Le attività dei settori dell'energia elettrica, del gas e del settore idrico, sono elencate all'articolo 4.1 del TIUC (Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016 – 137/2016/R/com come successivamente modificato ed integrato).

Tali attività sono di seguito riportate:

➤ **settore elettrico**

- a. produzione dell'energia elettrica;
- b. trasmissione dell'energia elettrica;
- c. dispacciamento dell'energia elettrica;
- d. distribuzione dell'energia elettrica;
- e. misura dell'energia elettrica;
- f. acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
- g. vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia;
- h. vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela;
- i. vendita ai clienti finali liberi dell'energia elettrica;
- j. attività elettriche estere¹

➤ **settore gas**

- k. coltivazione del gas naturale;
- l. rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- m. stoccaggio del gas naturale;
- n. trasporto del gas naturale;
- o. dispacciamento del gas naturale;
- p. distribuzione del gas naturale;
- q. misura del gas naturale;
- r. acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
- s. vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza;

¹ Non costituiscono base imponibile in quanto attività svolte estero su estero

- t. vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;
- u. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
- v. attività gas estere²

L'attività di distribuzione, di misura e di vendita di altri gas a mezzo di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata e come tale è assoggettata al contributo.

➤ **settore idrico**

- w. acquedotto
- x. fognatura
- y. depurazione
- z. altre attività idriche

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati - indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso - nelle more dell'introduzione della normativa unbundling, sono la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF di seguito riportate:

➤ **settore rifiuti urbani**

- aa. spazzamento e lavaggio delle strade;
- bb. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- cc. gestione tariffe e rapporti con gli utenti
- dd. recupero dei rifiuti urbani;
- ee. smaltimento dei rifiuti urbani;

Come riportato nel Manuale dell'Anagrafica Operatori nel settore dei rifiuti urbani sono altresì esonerati dall'obbligo di iscrizione all'"Anagrafica operatori" e conseguentemente dal versamento del contributo i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell'Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152/06;
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

5) Determinazione della base imponibile

I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente alle attività riportate al precedente punto 4 e desumibili dall'ultimo conto economico chiuso e approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali. Ai fini della dichiarazione si dovrà

² Non costituiscono base imponibile in quanto attività svolte estero su estero

fare riferimento alle voci "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5 - Altri ricavi e proventi" del conto economico.

Le società che redigono i propri bilanci secondo i principi internazionali IAS/IFRS assoggettano al calcolo del contributo i ricavi riportati nello schema di conto economico redatto secondo le disposizioni in materia di unbundling o comunque riclassificati secondo i principi contabili IV Direttiva Cee.

Per le società di diritto estero che esercitano, anche in via occasionale e non continuativa, uno o più delle attività di cui al precedente punto 4, la base imponibile è determinata dai soli ricavi generati dalle suddette attività svolte in Italia.

I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura stabilita alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie afferenti alle attività indicate al precedente punto 4.

Non costituiscono base imponibile i ricavi derivanti da:

- 1) attività elettriche estere, ovvero attività svolte estero su estero;
- 2) attività gas estere, ovvero attività svolte estero su estero;
- 3) altre attività idriche diverse da quelle comprese nel SII;
- 4) attività di gestione di tariffe e rapporti con gli utenti limitatamente al settore rifiuti per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC.

Sono invece inclusi nella base imponibile per il calcolo del contributo:

- 1) l'importazione e l'esportazione di gas ed energia elettrica in quanto riconducibili all'attività di compravendita;
- 2) le componenti di ricavo che trovano esatta contropartita nei costi di esercizio del conto economico del bilancio e che costituiscono mere partite di giro senza margine per le imprese;
- 3) i ricavi conseguiti dall'applicazione di corrispettivi da versare successivamente ad esercenti di altre attività della filiera, per prestazioni da questi erogate;
- 4) i ricavi derivanti da rapporti commerciali con società appartenenti al gruppo;
- 5) i ricavi della gestione accessoria dell'impresa, ovvero quelli ricompresi nella voce "A5 – Altri ricavi e proventi" se riferibili alle attività indicate al precedente punto 4 (attività regolate);

Per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, e che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per le attività svolte e risultanti nel rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i soggetti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i ricavi rilevanti per il calcolo della base imponibile comprendono unicamente quelli relativi alle attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero i ricavi relativi alle attività che, **con riferimento ai rifiuti anche differenziati urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso)**, riguardano: a) lo spazzamento e lavaggio delle strade; b) la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) la gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) il trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani.

In particolare, si fa presente che, nel caso di gestione sia di rifiuti urbani, sia di rifiuti speciali, la valutazione della base imponibile per il calcolo del contributo richiederà necessariamente un'operazione di calcolo dei ricavi afferenti ai soli servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Inoltre, qualora i ricavi delle vendite riguardino anche prodotti finiti, intesi ad. es. ricavi da vendita di materia prima seconda, dovrà procedersi allo scomputo di tali ricavi dalla base imponibile da assoggettare al contributo, indipendentemente dall'origine del rifiuto che ha dato luogo a tale prodotto finito e dalle operazioni che vengono compiute sul rifiuto medesimo.

Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch'essi all'obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell'Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l'aliquota stabilita dalla deliberazione 382/2024/A sulla base **dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF)**, deliberato dai Comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all'effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità. Tale impostazione estende anche ai Comuni, quanto previsto dalla stessa Autorità (punto 4 degli Allegati A alle determinazioni 170/DAGR/2019 e 173/DAGR/2019) per le società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cc, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cc e operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, il criterio in base al quale il contributo dovuto si calcola in relazione ai ricavi desumibili dai PEF, riconducibili dall'effettiva quota di attività svolta da ciascun singolo ente e, nel caso specifico, dal Comune.

Infine, i Comuni che svolgono esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall'obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione/comunicazione on line di cui al successivo punto 11).

6) Esempi di trattamento di alcune voci di ricavo

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi di ricavi assoggettati o non assoggettati al versamento del contributo, e pertanto da inserire o meno nella base imponibile:

➤ SETTORE ENERGIA ELETTRICA

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi per energia elettrica ceduta a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
- ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale
- ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica

RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR
- ricavi derivanti da sbilanciamenti
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto Energia" (al netto della ritenuta d'acconto)
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Tariffa Premio" (al netto della ritenuta d'acconto)
- ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
- ricavi derivanti da "Ritiro Dedicato" in cessione totale e/o parziale (RID)
- ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
- ricavi derivanti da vendita di Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
- ricavi derivanti da cessione di certificati di origine dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- ricavi derivanti da vendita con tariffa "GRIN" - Gestione Riconoscimento Incentivo

- ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate
- ricavi derivanti dalla vendita di altri titoli quali ad esempio cd. “Titoli CO2” - “Certificati Neri /Grigi” esclusivamente riconducibili alle attività di cui alle lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), q), u) nel precedente punto 4),

Si precisa che i ricavi derivanti dalle attività di *shipping* sono da includere nella base imponibile. Si precisa altresì che i ricavi derivanti da contribuzione pubblica (ad es. conto energia) o da reintegri dei costi previsti dalla regolazione (ad es. nel caso degli impianti c.d. essenziali) sono da assoggettare al versamento del contributo.

➤ **SETTORE GAS**

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi da vendita gas naturale o GPL per autotrazione
- ricavi da vendita di gas in bombole
- ricavi per vendita gas a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante.

➤ **SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi per i servizi idrici per usi civili e industriali erogati a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
- in presenza di usi multipli che includano usi idroelettrici o agricoli, il contributo è dovuto solo sui ricavi relativi agli usi civili e industriali; vanno pertanto esclusi i ricavi relativi alla produzione di energia elettrica nel caso di invasi idroelettrici utilizzati anche per il prelievo di acqua da destinare al consumo civile, nonché i ricavi relativi agli usi agricoli per invasi destinati a scopi misti civili e agricoli.
- ricavi corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione.

➤ **SETTORE RIFIUTI**

Per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti rientrano tra i ricavi assoggettati quelli relativi alle attività di cui all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/rif con riferimento ai rifiuti anche differenziati urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso); NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati: i ricavi derivanti da attività esterne al ciclo integrato dei RU come definite dall'art. 1 del MTR quali ad esempio la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, lo spazzamento neve, la gestione verde pubblico, la cancellazione scritte vandaliche.

Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per tutti i settori:

- ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post-vendita.
- poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio.
- proventi finanziari e i dividendi.

Rientrano, invece, nella base imponibile le sopravvenienze attive attinenti le attività di cui al precedente punto 4 e non già assoggettate al contributo (sopravvenienze attive ordinarie).

7) Determinazione del contributo da versare

L'importo del contributo da versare sarà definito, con riferimento a ciascuno dei settori, applicando ai ricavi come sopra determinati la corrispondente aliquota come riportate al precedente punto 3.

8) Importo minimo del versamento

Qualora l'applicazione delle singole aliquote alla base imponibile determini separatamente per ciascuno dei settori (elettricità, gas, sistema idrico e rifiuti) un importo da versare uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, il versamento del contributo non è dovuto per quel singolo settore.

Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento.

9) Società soggette a controllo e coordinamento

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato, del ciclo dei rifiuti, ovvero di una o più delle singole attività che li compongono anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società in tali attività.

10) Termini e modalità di versamento del contributo

Entro il 15 dicembre 2025 tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e dei rifiuti, devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione n. 450/2025/A, **tramite il sistema PagoPa accedendo all'apposita pagina internet dell'Autorità**

Alternativamente al sistema PagoPa si potrà utilizzare il bonifico bancario da disporre su un unico e apposito **nuovo conto corrente intestato all'Autorità** e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Piazza Cavour n. 5, 20121 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: **IT 85 C 05696 01613 000018000X48** - Banca Popolare di Sondrio

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura **“Contributo ARERA 2025 ENERGIA GAS”** ovvero **“Contributo ARERA 2025 IDRICO”** ovvero **“Contributo ARERA 2025 RIFIUTI”** secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 1 della deliberazione 450/2025/A effettuano un unico versamento utilizzando i metodi di pagamento sopra riportati comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.

11) Dichiarazione/comunicazione on line

Tutti i soggetti obbligati al versamento devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica Operatori dell'Autorità. Nella dichiarazione si deve indicare il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest'ultimo e copia del bonifico di versamento. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 31 gennaio 2026.

La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento in quanto esercenti esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade del settore rifiuti. In quest'ultimo caso, i Comuni indicheranno in dichiarazione i ricavi relativi a queste attività escludendoli dall'imponibile utilizzando l'apposita voce presente fra i ***"Motivi della non assoggettabilità dei ricavi"*** nella dichiarazione del contributo³.

12) Regularizzazione di posizione per gli anni pregressi

Per quanto riguarda la regularizzazione di posizione per gli anni pregressi è necessario richiedere tramite e-mail all'indirizzo contributoannipregressi@arera.it la riapertura per i singoli anni delle dichiarazioni *on line*. L'importo da regularizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, dovrà essere versato con le stesse modalità già previste per il versamento del contributo per l'anno in corso.

In sede di versamento dovrà essere specificata come causale:

- a. "Contributo ARERA – Settore di riferimento" con l'indicazione dell'anno da regularizzare;
- b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

13) Richiesta di rimborso/compensazione

In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, una istanza di rimborso ovvero di compensazione. Per ottenere il rimborso/compensazione è necessario inviare tramite e-mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e per conoscenza all'indirizzo contributo@arera.it apposita richiesta motivata di rimborso firmata dal legale rappresentante della società contenente apposito prospetto di calcolo del contributo con indicazione della base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest'ultimo nonché qualsivoglia informazione utile alla corretta definizione della base imponibile ed altresì i riferimenti del c/c su cui effettuate il rimborso delle somme richieste.

14) Contatti per chiedere ulteriori informazioni

È possibile contattare gli uffici dell'Autorità per ulteriori informazioni e/o chiarimenti esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: contributo@arera.it.

³ Per una corretta compilazione della dichiarazione/comunicazione on line si rimanda al Manuale d'uso "Contributo per il funzionamento dell'Autorità" disponibile sul sito istituzionale ARERA.

15) Helpdesk

Si informa che per problemi di natura tecnica relativi all'anagrafica operatori e all'inserimento telematico dei dati è possibile contattare il nostro Helpdesk al seguente indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it (indicando P. IVA, ragione sociale e almeno un recapito telefonico) oppure al numero di telefono 800.707.337 (dall'estero +39. 0200620795).